

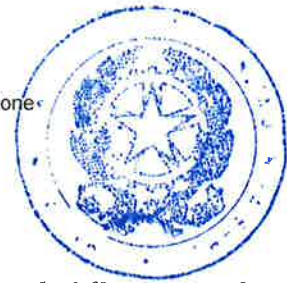
CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

L'anno duemilaventi il giorno del mese di _____ (___/___/2020) presso la sede della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, in Palermo nella Piazza Castelnuovo n. 35 sono presenti:

- 1) Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Giuseppe Di Stefano, C.F. 04567910825, iscritta alla CC.II.AA. di Palermo al n. 204568, con sede in Palermo nella Piazza Castelnuovo n. 35;
- 2) Dr. Farina Giovanni nato a Palermo il 09.07.1965, C.F. FRNGNN65L09G273D, residente in Palermo nella via E. Restivo n. 105;

PREMESSO

- Che la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. è una società a totale partecipazione pubblica che opera in regime *in house providing* ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, e svolge alcuni servizi ausiliari e strumentali esclusivamente in favore dell'amministrazione regionale, delle aziende ed enti sanitari soci committenti, in conformità alle determinazioni assunte in sede di controllo analogo;
- Che il dr. Giovanni Farina è stato assunto alle dipendenze della S.A.S. s.c.p.a. giusta contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 25.09.2013, con decorrenza 30.09.2013, ed inquadramento nella categoria "C – Istruttore" del C.C.R.L 2002/2005 del personale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.R. n. 10/2000, con assegnazione presso l'ufficio Gestione Paghe e Contributi;
- Che con sentenza n. 810/2018 emessa in data 16.03.2018, il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, G.L. Dr. D. Martino a definizione del giudizio R.G. n. 5331/2014, promosso dai sigg.ri Vincenzo Cottone, Farina Giovanni e Zagarella Antonio nei confronti di Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., ha statuito che in data 01.11.2012 è intervenuto un trasferimento di azienda tra Multiservizi e S.A.S. s.c.p.a per cui i ricorrenti avevano diritto alla persistenza dei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti con Multiservizi S.p.A. ed al mantenimento del trattamento giuridico ed economico in precedenza goduto. Per gli effetti ha dichiarato "il diritto di:..... Giovanni Farina all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005, con



condanna della resistente al pagamento della somma di € 14.857,86, quali differenze retributive maturate dall'1.10.2013 al 30.04.2014, oltre accessori di legge";

- Che avverso la suddetta sentenza la S.A.S. s.c.p.a. ha promosso il giudizio di impugnazione **R.G. 966/2018** ad oggi non definito la cui udienza di discussione è stata fissata per il **10.09.2020** innanzi la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Palermo;
- Che la S.A.S. s.c.p.a. non ha fino ad oggi dato esecuzione alla infra indicata sentenza appellata in quanto l'organico societario, in ottemperanza alle specifiche direttive del governo regionale, prevede soltanto due postazioni dirigenziali, peraltro assegnate ai dirigenti che rivestono la qualifica dirigenziale già da parecchi anni;
- Che la società si è determinata, stante la durata aleatoria del giudizio di secondo grado, ad ottemperare alle statuizioni giudiziali, esecutive *ex lege*, riconoscendo al dr. Farina Giovanni, fino alla definizione del giudizio **R.G. 966/2018** pendente innanzi la locale Corte di Appello e fatti ovviamente salvi tutti i diritti e prerogative, ivi compresa la ripetizione di quanto eventualmente erogato, discendenti dall'eventuale riforma della pronuncia, il trattamento economico proprio della qualifica dirigenziale giudizialmente attribuitagli come disciplinato dal vigente C.C.R.L. 2002/2005 del comparto dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. n. 10/2000;

Tutto ciò premesso e ritenuta la suddetta premessa parte integrante del presente, si conviene quanto segue:

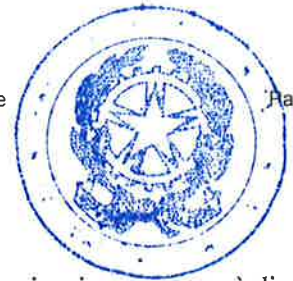
ART. 1

Per le motivazioni in premessa citate la società riconosce, con efficacia dall'01.01.2020, giusto ordine di servizio 371 e 372 del 19.12.2019, al dr. Giovanni Farina la qualifica dirigenziale di seconda fascia assegnandolo all'Ufficio Paghe e Contributi, come individuato nel verbale di Consiglio di Amministrazione del 17.06.2020;

ART. 2

Il presente incarico avrà la durata di anni due con scadenza naturale al 31.12.2021.

Resta inteso che nella ipotesi di accoglimento del ricorso in appello promosso da S.A.S. s.c.p.a., di cui al giudizio R.G. n. 966/2018, con contestuale riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso introduttivo del giudizio promosso dal Farina Giovanni, il presente contratto si



intenderà risolto automaticamente, senza necessità di alcuna formale comunicazione, e cesserà di produrre ogni efficacia con effetto ex tunc.

ART. 3

Il dr. Farina Giovanni eserciterà le funzioni di cui all'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, nonché, ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme, statuti, regolamenti, direttive e da atti di programmazione adottati dalla società.

Al Dirigente spetterà, quindi, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli verso l'esterno comunque inerenti alle funzioni esercitate, e sarà responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

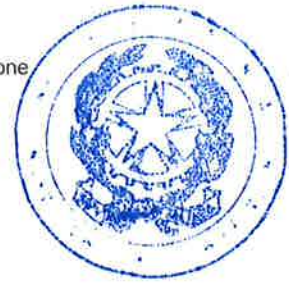
ART. 4

Con la sottoscrizione del presente contratto il dr. Farina Giovanni si impegna ed obbliga a prestare la propria attività lavorativa con assiduità e con continuità, autodeterminando il proprio tempo di lavoro in relazione agli obiettivi dell'incarico conferito.

Resta inteso comunque che il dirigente dovrà garantire con continuità la sua presenza presso la società durante l'orario di servizio del personale societario nonché rendersi disponibile durante gli orari di apertura degli uffici di pertinenza dell'Amministrazione Regionale e degli Enti/Soci committenti che utilizzano il personale societario, al fine di garantire la regolare e piena funzionalità ed efficienza dell'attività istituzionale e della struttura cui è preposto, la tempestiva, efficiente ed efficace gestione delle risorse umane assegnategli, fornendo puntuale e tempestivo riscontro alle eventuali esigenze degli Enti/Soci committenti, nell'ambito ed in relazione agli obiettivi di cui al presente conferimento di incarico di funzione dirigenziale.

Il dr. Farina Giovanni dovrà organizzare, altresì, la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli alle esigenze della società ed all'espletamento dell'incarico affidatogli in relazione anche agli obiettivi e programmi da realizzare.

Per i profili di stato giuridico e trattamento economico non espressamente regolati dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi vigenti per il personale dell'Area della Dirigenza del personale della Regione siciliana e degli Enti di cui alla L.R. 10/00.



ART. 5

Per il periodo di vigenza del presente contratto al dr. Farina Giovanni sarà riconosciuto il seguente trattamento economico fondamentale previsto dall'art. 60 e segg. del C.C.R.L. 2002/2005, nei limiti di cui all'art. 31 L.r. 6/1997, così stabilito:

- 1) stipendio tabellare lordo pari ad Euro 41.807,00;
- 2) Retribuzione di posizione parte fissa lorda pari ad Euro 7.747,00.

Tale superiore trattamento economico lordo fondamentale annuale, pari in atto a complessivi Euro 49.554,00 è omnicomprendivo e sarà corrisposto in tredicesimi.

Sarà inoltre riconosciuto il trattamento economico accessorio articolato in due voci contributive, di posizione e di risultato.

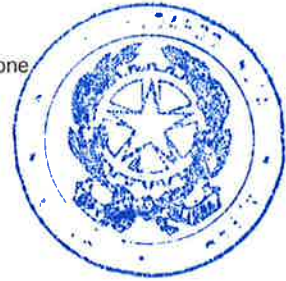
La retribuzione di posizione, secondo i parametri di cui all'art. 64 CCRL 2002/2005, ridotta in osservanza delle direttive di cui alla delibera di Giunta regionale n. 452/2012, è convenuta in €. 11.200,00 lordi e verrà corrisposta in tredicesimi (€. 14.000,00 ridotta del 20% secondo le direttive D.G. n. 452/2012).

La retribuzione di risultato, sarà graduata, correlata e proporzionale all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo qualitativo, accertati con sistemi di valutazione compiuti ed oggettivi, fino alla misura massima del 30% della retribuzione annua di posizione, parte fissa e parte variabile come sopra convenuta, secondo quanto previsto dall'art. 65 C.C.R.L. 2002/2005.

Alla eventuale relativa liquidazione ed erogazione, nei modi e nei termini di cui all'art. 65 C.C.R.L. 2002/2005, si provvederà in un'unica soluzione, a conclusione di ogni verifica annuale e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 6

Il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione determinati hanno effetto, ai sensi dell'art. 63 del CCRL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle contribuzioni assistenziali e previdenziali, sul contributo di riscatto e sulle ferie non godute secondo la normativa in vigore.



ART. 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, ed in via residuale le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 10/00 stipulato in data 05.07.2007 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed ai bienni economici 2002/2003-2004/2005.

ART. 8

Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.
Letto, confermato e sottoscritto.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A.

IL PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE DI STEFANO

IL DIRIGENTE

DR. FARINA GIOVANNI